

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

### **ASSOCIAZIONE GENITORI JATINI - AGJ**

#### **ART. 1 COSTITUZIONE E SEDE**

E' costituita presso la sede dell'Istituto Comprensivo di San Giuseppe Jato - plesso Riccobono in C.da Mortilli a San Giuseppe Jato **l'Associazione di promozione sociale Associazione Genitori Jatini - AGJ di seguito denominata AGJ**. La variazione della sede non comporterà modifiche dello Statuto o dell'Atto costitutivo purché rimanga nell'ambito comunale e previa delibera dell'assemblea. Le riunioni possono anche tenersi in luoghi diversi purché comunicati nelle forme infra indicate.

#### **ART. 2 PRINCIPI ISPIRATORI E FINALITA'**

L' Associazione è apartitica e si informa ai seguenti principi ispiratori: assenza del fine di lucro, anche indiretto, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'Assemblea.

L'Associazione si ispira, ancora, a principi di democrazia, uguaglianza, giustizia, solidarietà sociale; ha lo scopo di compiere attività di promozione sociale volte principalmente, ma non solo, alla valorizzazione della comunità scolastica e delle loro famiglie, e si propone di:

- a) Essere il collegamento concreto tra le famiglie e la scuola;
- b) Informare, aggregare e rappresentare i genitori nei confronti degli organismi scolastici e non, dell'amministrazione comunale e delle istituzioni pubbliche proponendo loro iniziative e pareri inerenti la scuola e il territorio, con l'ovvia esclusione dei contenuti e delle metodologie didattiche;

	c) Rappresentare i genitori della scuola indipendentemente dagli organi collegiali in merito a particolari problemi e circostanze;	
	d) Favorire la più ampia collaborazione sia tra scuola e famiglia, nel rispetto reciproco del ruolo di ciascun componente, sia tra i genitori eletti negli organi collegiali della scuola e docenti, affinché si sentano sostenuti ed incoraggiati nell'assolvimento dei loro compiti;	
	e) Promuove incontri, conferenze, dibattiti, attività sportive e ogni altra iniziativa che sia di supporto ai genitori e allo sviluppo dei loro figli;	
	f) Proporre progetti, a valenza educativa e ludica per bambini, ragazzi, genitori e comunità locale;	
	g) Formulare proposte da sottoporre a tutti i rappresentanti di classe e, in particolare, al consiglio di istituto e al collegio dei docenti, in merito al programma offerta formativa (P. O. F.), al regolamento di istituto e alla carta dei servizi;	
	h) Collaborare con i docenti e con il dirigente scolastico, attivando la partecipazione dei genitori alle iniziative promosse dalla scuola;	
	i) Essere attivo per il mantenimento della qualità del servizio alimentare, attivando e gestendo in proprio il servizio mensa, stipulando contratti con ditte fornitrici, valutando oltre all'offerta economica anche la professionalità e l'esperienza acquisita, verificando la regolarità delle licenze e ogni quant'altro necessario per l'espletamento del servizio mensa e di ogni altro servizio necessario per la scuola e gli studenti;	
	j) Stipulare accordi, convenzioni con Enti locali, istituzioni pubbliche e private per la realizzazione e l'esercizio delle proprie attività.	
	Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale	

prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

### **ART. 3 DURATA**

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei promotori. Per tutta la durata dell'Associazione non potranno essere distribuiti, né direttamente né indirettamente, avanzi di gestione, riserve, fondi o residui di capitale. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità di promozione sociale di cui all'art 3.

### **ART. 4 ADERENTI**

L'adesione all'Associazione è aperta ad ogni genitore di figli che frequentano l'Istituto Comprensivo di San Giuseppe Jato e che condivida i principi ispiratori dell'Associazione.

L'iscrizione può anche essere mantenuta, condividendone le finalità, anche dopo che i figli cesseranno di frequentare l'Istituto Comprensivo

### **Art. 5 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI**

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati ed all'accettazione dello statuto e dei regolamenti di cui l'associazione si è dotata. Sono previsti i seguenti tipi di soci: fondatori e ordinari.

Sono soci fondatori quei soggetti che hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo. Sono soci ordinari quei soggetti che condividono le finalità dell'Associazione pur non rientrando tra quanti l'hanno costituita.

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli

	aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le	
	specifiche competenze previste dalle norme statutarie.	
	Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente	
	temporanee.	
	Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato direttivo, le	
	eventuali rielezioni devono essere motivate.	
	Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei	
	soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. La qualifica	
	di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso o per non avere	
	effettuato il versamento della quota associativa dopo formale richiamo da	
	parte del Comitato direttivo.	
	Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta	
	all'Associazione almeno 3 mesi prima. L'esclusione dei soci è deliberata	
	dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo per:	
	a) Comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;	
	b) Persistenti violazioni degli obblighi statuari;	
	c) Persistenti violazioni dei regolamenti dell'associazione.	
	In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati	
	per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi,	
	consentendo facoltà di replica. Il socio receduto o escluso non ha diritto	
	alla restituzione delle quote associative versate per l'anno in corso. La	
	quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.	
	<b><u>Art. 6 DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI</u></b>	
	1) I soci sono obbligati:	
	a) Ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni	

legalmente adottate dagli organi associativi.

b) A mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione.

c) Al versamento della quota annuale associativa

2) I soci hanno diritto:

a) A partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;

b) A partecipare all'assemblea con diritto di voto;

c) Ad accedere alle cariche associative.

3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

### **Art. 7 ORGANI SOCIALI**

Sono organi dell' Associazione:

- l'Assemblea degli associati

- il Comitato Direttivo

- Giunta esecutiva;

- il Presidente;

- Vicepresidente

- Segretario;

- Tesoriere

Ogni altro organo societario formalmente costituito dall'Assemblea per il perseguimento dell'oggetto sociale.

### **ART. 8 ASSEMBLEA**

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. E' composto da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa. L'assemblea durante la prima convocazione:

	1) Elege il Comitato Direttivo, composto da:	
	a) Presidente;	
	b) Vicepresidente;	
	c) Segretario;	
	d) Tesoriere.	
	e) rappresentati di classe eletti nei singoli consigli e membri dell'Associazione.	
	Ogni associato dispone del proprio voto e non può esercitare oltre cinque deleghe di voto scritte che devono essere consegnate al Presidente all'inizio della convocazione.	
	L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.	
	L'assemblea ordinaria viene inoltre convocata ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.	
	<b><u>L'Assemblea ordinaria:</u></b>	
	a) Approva il bilancio consuntivo annualmente redatto per il periodo 01/09 - 31/08;	
	b) Delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;	
	c) Delibera l'esclusione dei soci;	
	d) Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato direttivo.	
	e) Delibera sull'istituzione di nuovi organi societari e sulla loro composizione.	
	<b><u>L'Assemblea straordinaria</u></b> delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e	

	dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.	
	L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età del Comitato direttivo.	
	Le convocazioni vengono effettuate 7 giorni prima della data dell'assemblea tramite e-mail e pubblicazione della convocazione nella pagina facebook dell'Associazione.	
	La convocazione deve contenere ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e della seconda convocazione. Le Assemblee straordinarie possono essere convocate anche 24 ore prima del loro svolgimento. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da svolgersi un'ora dopo l'orario fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati. Delle Determinazioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal Segretario.	
	<b><u>Art. 9 COMITATO DIRETTIVO</u></b>	
	Il Comitato Direttivo è l'organo direttivo dell'associazione.	
	E' composto da:	
	a) Presidente (eletto dall'assemblea);	

b) Vicepresidente (eletto dall'assemblea);

c) Segretario (eletto dall'assemblea);

d) Tesoriere(eletto dall'assemblea);

e) rappresentanti di classe dell'Istituto comprensivo eletti in seno ai consigli di classe ed iscritti all'Associazione.

I compiti del Comitato sono:

Proporre eventuali di modifica dello statuto dell'associazione, da sottoporre all'assemblea dei soci; Deliberare su acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni; Predisporre il conto consuntivo e la situazione patrimoniale di fine anno da sottoporre, all'assemblea dei soci per l'approvazione; Stabilire la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa qualora prevista; Deliberare su tutte le questioni che non siano riservate alla competenza di altri organi. Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice - presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Comitato direttivo, si riunisce una volta al mese. La convocazione avviene con le medesime modalità di convocazione dell'Assemblea. Può essere in ogni caso convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.

#### **Art. 10 GIUNTA ESECUTIVA**

La Giunta esecutiva è organo esecutivo dell'Associazione cui compete provvedere allo svolgimento delle attività deliberate dall'Associazione e ne

cura l'esecuzione.

Delibera sull'ammissione di nuovi soci. Delibera anche sulle istanze di ammissione alle agevolazioni sociali offerte dall'Associazione. E' composta dal Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Segretario. E' convocata dal Presidente con le medesime modalità di convocazione dell'Assemblea. Le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.

#### **Art. 11 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE**

1) Il Presidente, nominato dall'Assemblea degli associati ha il compito di presiedere gli organi sociali.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale del Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza, al segretario.

3) Il Presidente fissa l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato direttivo e della Giunta esecutiva;

4) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali.

Il VicePresidente, nominato dall'Assemblea dei Genitori ha il compito di coadiuvare il Presidente nelle sue attività e lo sostituisce in caso di assenza, assumendone le veci in caso di dimissioni.

#### **Art. 12: SEGRETARIO E TESORIERE**

1) **Il Segretario ha il compito** di:

a) Collaborare nelle attività del Presidente e lo sostituisce, in assenza del Vicepresidente, qualora esso sia impossibilitato;

b) Rendere note le attività compiute dall' Associazione anche al fine di

sensibilizzare la partecipazione dei genitori all'Associazione stessa;

c) Predisporre i verbali.

2) **Il Tesoriere ha il compito** di:

a) Raccogliere in un apposito conto corrente a firma congiunta con il Presidente i fondi dell'associazione per destinarli alle spese per le attività deliberate dall'assemblea;

b) Predisporre il rendiconto annuale delle attività e spese sostenute.

### **Art. 13: DURATA DELLE CARICHE**

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

### **Art. 14: ULTERIORI ORGANI SOCIALI**

L'assemblea può deliberare l'istituzione di ulteriori organi sociali, necessari al perseguimento dello scopo sociale, dettandone funzioni e composizione.

### **ART. 15: RISORSE ECONOMICHE**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) Eredità, donazioni e legati;

b) Contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubblici;

c) Contributi dell'unione europea e di organismi internazionali;

d) Contributi di coloro che partecipano ad attività dell'Associazione;

e) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e

	sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi	
	istituzionali;	
	f) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;	
	g) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio	
	finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;	
	h) Quota associativa versata annualmente dagli associati e rimesse	
	volontarie da parte degli stessi anche periodiche e/o continuative.	
	2) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non	
	può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'Associazione, né	
	all'atto del suo scioglimento.	
	3) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine	
	rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.	
	4) Al termine di ogni esercizio viene redatto il bilancio consuntivo e lo si	
	sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile	
	dell'anno successivo all'esercizio di bilancio.	
	<b><u>Art. 16 SCIoglimento</u></b>	
	Lo scioglimento può essere proposto dal Comitato direttivo o da un decimo	
	dei membri dell'assemblea e approvato con il voto favorevole di almeno tre	
	quarti dei presenti, in un'assemblea straordinaria.	
	In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, dopo la	
	liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale	
	sentito il competente organismo di controllo.	
	<b><u>Art. 17 RINVII</u></b>	
	Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al	
	codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo.	

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa

San Giuseppe Jato, li